



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Ufficio 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

DGISAN 7/ I.5.i.z/

All. 1

Id. n.: **632786164**

Trasmissione elettronica
n. prot. DGISAN in DocsPA/PEC

**ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E
DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO**
Loro sedi

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE
Sede

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Dipartimento ambiente e salute –
Reparto: esposizione a contaminanti in aria, suolo e da stili di
vita
protocollo.centrale@pec.iss.it

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE**
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale, Infrastrutture e
Servizi
cosvirdirezione@pec.politicheagricole.gov.it

Ufficio 8 - DGISAN
Sede

AGROFARMA
federchimica@legalmail.it

ASSOMETAB
ibmaitalia@pec.it

UNIONCHIMICA
direzione.generale@pec-confapi.org

CONFAGRICOLTURA
presidenza@confagricoltura.it

COLDIRETTI
coldiretti@pec.coldiretti.it

ITALIA ORTOFRUTTA
italiaortofrutta@pcert.it

ASSITOL
assitol@pec.it

FEDEROLIO
info@federolio.it

UNIFOL
info@unifol.org

AIRI
airi@rice.it

UNIONFOOD
unionfood@pec.unionfood.it

FRUITIMPRESEROMA
fruitimpreseroma@pec.it

Oggetto: Oxamyl - Termine commercializzazione prodotti alimentari

Si trasmette in allegato la nota di cui all'oggetto

Il Direttore dell'Ufficio 7
***f.to dott. Pasquale CAVALLARO**

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA
NUTRIZIONE

*Uff. 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti
fitosanitari*

**ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E DELLE PROVINCIE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Loro sedi**

**COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA
SALUTE**

Sede

**ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Dipartimento ambiente e salute –
Reparto: esposizione a contaminanti in aria,
suolo e da stili di vita
protocollo.centrale@pec.iss.it**

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE
FORESTE
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale,
Infrastrutture e Servizi
cosvirdirezione@pec.politicheagricole.gov.it**

Ufficio 8 - DGISAN

Sede

**AGROFARMA
federchimica@legalmail.it**

**ASSOMETAB
ibmaitalia@pec.it**

**UNIONCHIMICA
direzione.generale@pec-confapi.org**

**CONFAGRICOLTURA
presidenza@confagricoltura.it**

**COLDIRETTI
coldiretti@pec.coldiretti.it**

**ITALIA ORTOFRUTTA
italiaortofrutta@pcert.it**

**ASSITOL
assitol@pec.it**

**FEDEROLIO
info@federolio.it**

**UNIFOL
info@unifol.org**

**AIRI
airi@rice.it**

**UNIONFOOD
unionfood@pec.unionfood.it**

**FRUITIMPRESEROMA
fruitimpreseroma@pec.it**

OGGETTO: Oxamyl - Termine commercializzazione prodotti alimentari

In data 22 gennaio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, il Regolamento (UE) 2024/331 della Commissione del 19 gennaio 2024, che modifica gli Allegati II e V del Regolamento (CE) 396/2005, per quanto riguarda i limiti massimi di residui (LMR) della sostanza attiva Oxamyl su tutte le matrici alimentari a decorrere dal prossimo 11 maggio 2024, che sono abbassati al valore di default di 0,001 mg/Kg; ad eccezione delle arance, dei pomodori, che sono abbassati al valore di default di 0,002 mg/Kg; ad eccezione della frutta a guscio, delle olive da tavola, dei legumi secchi, dei semi e frutti oleaginosi, dei semi di cacao, che sono abbassati al valore di default di 0,01 mg/Kg; ad eccezione dell'avocado e dei cereali, che sono abbassati al valore di default di 0,005 mg/Kg; ad eccezione del luppolo, delle spezie, del tè, del caffè, delle erbe infusionali, delle carrube/pane di San Giovanni, che sono abbassati al valore di default di 0,05 mg/Kg.

Tale misura regolatoria fa seguito alla revoca di tutte le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti Oxamyl, in relazione agli utilizzi su tutte le matrici alimentari (cfr. Regolamento (UE) 2023/741 sul mancato rinnovo dell'approvazione), a causa del rischio per i consumatori per i residui di tale sostanza attiva.

Comunque, il Regolamento (UE) 2024/331 non fissa delle "misure transitorie", dal momento che per l'Oxamyl risulta un rischio di esposizione per i consumatori.

Pertanto, il Regolamento (UE) 2024/331 è applicabile dall'11 maggio 2024, ferme restando le basi giuridiche di cui al Regolamento (CE) 178/2002, per cui spetta agli Operatori del settore alimentare valutare l'applicabilità:

- a) dell'articolo 19 relativamente ai prodotti già messi in commercio;
- b) dell'articolo 14 "Requisiti di sicurezza degli alimenti", paragrafo 1, del Regolamento (CE) 178/2002 per i prodotti non ancora immessi in commercio.

Si pregano le Amministrazioni in indirizzo di dare per gli aspetti di competenza, massima diffusione al contenuto della presente nota alle proprie strutture territoriali interessate.

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Ugo Della Marta

Il Referente del procedimento:
Lucilla Rossi – 06 5994 6853
email: l.rossi@sanita.it

* "firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993"